Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 314

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Giovedì, 27 novembre 1975** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 novembre 1975, n. **558.**

Modifica alle leggi 14 agosto 1960, n. 826, 29 dicembre 1962, n. 1745, e 11 ottobre 1973, n. 636, per quanto concerne le modalità di pagamento della tassa sui contratti di borsa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le facoltà attribuite alle aziende di credito per il pagamento in modo virtuale delle tasse su contratti di borsa per contanti su titoli e valori, ai sensi della legge 14 agosto 1960, n. 826, estese ai contratti a termine e di riporto su titoli e valori con legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e legge 11 ottobre 1973, n. 636, possono essere attribuite anche agli agenti di cambio che fanno uso di proprie attrezzature meccanografiche o elettrocontabili ovvero si avvalgono del servizio di centri elettrocontabili istituiti dai comitati direttivi degli agenti di cambio.

Le modalità, alla cui osservanza l'autorizzazione è condizionata, sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 novembre 1975

LEONE

MORO — VISENTINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1975, n. 559.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 15 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di:

storia del diritto veneziano.

Art. 86 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di:

bioacustica.

L'art. 89, relativo alle modalità dell'esame di laurea in medicina e chirurgia, è modificato nel senso che sono soppresse le seguenti parole: « e nella discussione di uno su tre temi scelti dal candidato in materie diverse fra loro e da quella della dissertazione scritta ».

Art. 384 - all'elenco delle scuole di specializzazione e scuole dirette a fini speciali, annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, è aggiunta quella di:

scuola di preparazione per tecnici di audiometria (scuola diretta a fini speciali).

L'art. 385, relativo agli ordinamenti di ciascuna scuola di specializzazione è modificato nel senso che è aggiunto quello della scuola di preparazione per tecnici di audiometria (scuola diretta a fini speciali).

Scuola di preparazione per tecnici di audiometria
(scuola diretta a fini speciali)

a) E' istituita, ai sensi dell'art. 20 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, una scuola speciale di preparazione per tecnici di audiometria che ha sede presso la clinica otorinolaringoiatrica dell'Università di Padova.

b) La durata del corso degli studi della scuola di preparazione per tecnici di audiometria è di due anni. L'indirizzo è teorico-pratico. Il numero massimo complessivo degli iscritti alla scuola è dieci (cinque per anno di corso).

c) Possono essere ammessi alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione all'Università o istituto d'istruzione universitaria.

Gli aspiranti debbono, nei termini regolamentari, presentare apposita domanda su carta legale diretta al rettore e corredata dei prescritti documenti e sostenere un esame di ammissione che avrà luogo nei giorni stabiliti dal rettore con apposito manifesto.

Le domande di iscrizione ad anni successivi al primo vanno presentate nei termini regolamentari.

d) Alla scuola si accede previo esame di cultura generale su argomenti facenti parte dei normali programmi dei licei e degli istituti di istruzione secondaria, con particolare riguardo alla parte dell'insegnamento della fisica acustica. La commissione giudicatrice viene nominata dal preside della facoltà di medicina e chirurgia ed è composta dal direttore della scuola, presidente, e da due membri scelti fra professori di ruolo ed altro personale docente.

e) Il direttore della scuola è il direttore dell'istituto di clinica otorinolaringoiatrica dell'Università di Padova.

Gli incarichi di insegnamento sono conferiti dal rettore, su proposta del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia, udito il direttore della scuola.

f) L'anno accademico ha inizio e termine nelle date stabilite dalle leggi in vigore per l'istruzione universitaria.

La data di inizio e termine delle lezioni sono di regola uguali a quelle fissate per l'anno accademico. Tali date, tuttavia, possono essere spostate per ragioni speciali inerenti la natura dei corsi.

g) Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia e fisiologia dell'orecchio, delle vie e dei centri acustici;

elementi di fisica acustica;

tecniche audiometriche.

2° *Anno*:

patologia dell'udito e dell'organo dell'equilibrio;

elementi di otoneurologia;

elementi di foniatria;

tecniche audiometriche.

h) L'intero corso di studi è costituito da lezioni teoriche e pratiche ed esercitazioni e dall'obbligo per gli allievi dell'internato per un periodo di due anni nei reparti della clinica otorinolaringoiatrica.

La frequenza viene comprovata dall'attestazione rilasciata dagli insegnanti sul libretto di iscrizione.

L'attestazione di frequenza è indispensabile ai fini dell'ammissione agli esami.

i) Le commissioni per gli esami di profitto e di diploma sono nominate dal preside della facoltà di medicina e chirurgia, su proposta del direttore della scuola.

Le commissioni per gli esami di profitto sono composte da tre membri: il direttore della scuola, presidente, e due insegnanti della scuola stessa.

La commissione per gli esami di diploma è costituita dal direttore della scuola, presidente, e da quattro insegnanti della scuola stessa o da altri docenti.

Ogni commissario ha a disposizione dieci punti.

Gli esami di profitto, che consistono in prove teoriche e pratiche, si sostengono in un unico gruppo di materie per ciascun anno di corso.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento riguardante le materie di insegnamento, approvata dal direttore della scuola ed in una prova pratica stabilita dalla commissione esaminatrice.

I candidati non conosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola ma, se al secondo anno non sia loro riconosciuta l'idoneità, saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.

Agli allievi che avranno superato l'esame finale verrà rilasciato il diploma di tecnico in audiometria.

l) Per essere ammessi a frequentare il secondo anno di corso, gli iscritti debbono aver superato tutti gli esami prescritti.

m) Gli esami di profitto e di diploma si danno in due sessioni; la prima, estiva, ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi, e la seconda, autunnale, un mese innanzi il principio del nuovo anno accademico.

n) Il consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta della direzione della scuola, approvata dal consiglio di facoltà, stabilirà di anno in anno l'ammontare dei contributi.

Le tasse e sopratasse annuali a carico degli iscritti restano così determinate:

tassa di immatricolazione . .	L. 2.000
tassa di iscrizione	» 50.000
sopratassa esami	» 10.000
tassa erariale di diploma	» 1.200
tassa di iscrizione quale fuori corso . . .	» 5.000

o) Al funzionamento della suddetta scuola si provvederà con i proventi delle tasse, sopratassa e contributi dovuti dagli iscritti e con eventuali elargizioni o contributi di enti pubblici o di privati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1975, n. **560**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale dei Santi Angeli, in Pachino.

N. 560. Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale dei Santi Angeli, in Pachino (Siracusa).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 60

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 1975, n. **561**.

Erezione in ente morale della casa del fanciullo « Sacro Cuore », in Carini.

N. 561. Decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la casa del fanciullo « Sacro Cuore », in Carini (Palermo), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 64

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1975.

Sostituzione di un componente la commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 3 della legge 13 luglio 1966, n. 615;

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1967, registro n. 2 Sanità, foglio n. 343, con il quale è stata sostituita la commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico;

Visto il proprio decreto del 14 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1973, registro n. 8 Sanità, foglio n. 256, con il quale il dottore Giuseppe Renato è stato nominato componente di detta commissione, in qualità di direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno;

Vista la nota n. 126/209 del 17 aprile 1975 del Ministero dell'interno, con la quale si comunica che le funzioni di direttore generale della protezione civile e servizi antincendi sono state assunte dal prefetto dottore Enrico Marongiu;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto l'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prefetto dott. Enrico Marongiu è nominato componente la commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico in sostituzione del dott. Giuseppe Renato.

Nella liquidazione dei gettoni di presenza verranno tenute presenti le norme di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e di cui all'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734, citati nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1975
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 144

(9969)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1975.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita complementare di assicurazioni che coprano il rischio di morte e di tassi di premio in sostituzione degli analoghi in vigore, presentati dalla S.p.a. La Fondiaria vita, in Firenze.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della S.p.a. La Fondiaria vita, con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita complementare ad assicurazioni che coprano il rischio di morte e di alcuni tassi di premio in sostituzione degli analoghi in vigore;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita completamentare ad assicurazioni che coprano il rischio di morte ed i tassi di premio sottoindicati in sostituzione degli analoghi in vigore, presentati dalla S.p.a. La Fondiaria vita, con sede in Firenze:

tariffa relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte della moglie dell'assicurato purchè non anteriore a quella dell'assicurato stesso ed a condizione che almeno un figlio sia sopravvivente a tale data;

tariffa 8 *A*, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi in sostituzione degli analoghi approvati con decreto ministeriale n. 5947 del 29 agosto 1967);

tariffa 8 *U*, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi in sostituzione degli analoghi approvati con decreto ministeriale n. 5947 del 29 agosto 1967).

Roma, addì 30 settembre 1975

p. *Il Ministro*: CRISTOFORI

(9748)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1975.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Veneto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Veneto;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoelencate province nelle quali possono essere concesse, a favore delle aziende agrarie, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, nonché i compensi integrativi speciali per le pomacee destinate alla distillazione, previsti dall'art. 13 della stessa legge n. 364:

Verona - grandinate dell'8, 21, 22, 28 agosto, 6, 8, 19, 30 settembre 1974; nubifragio con grandine del 24 settembre 1974;

Treviso - grandinate dell'11, 22 agosto, 3, 23 settembre 1974.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1975

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(9668)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1975.

Misure comunitarie a favore dei semi di colza, ravizzone e girasole.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il trattato istitutivo delle comunità economiche europee ratificato con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, con la quale è stata istituita l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A.;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, relativa al finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A., che reca, fra l'altro, modifiche alla predetta legge 13 maggio 1966, n. 303;

Visto il regolamento (CEE) n. 136/66 del consiglio del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi e successive modificazioni, che prevede, fra l'al-

tro, la concessione di una integrazione di prezzo per i semi di colza, ravizzone e girasole di origine comunitaria disoleati;

Visto il regolamento (CEE) n. 2114/71 del consiglio del 28 settembre 1971, modificato con il regolamento (CEE) n. 2730/71 del 20 dicembre 1971, relativo alla integrazione concessa per i semi oleosi, nonché il relativo regolamento (CEE) di esecuzione n. 1204/72 della commissione del 7 giugno 1972, modificato con i regolamenti (CEE) n. 1559/72 del 20 luglio 1972, n. 196/73 del 29 dicembre 1972, n. 598/73 del 26 febbraio 1973, n. 688/73 dell'8 marzo 1973, n. 1678/73 del 7 giugno 1973, n. 1883/73 del 12 luglio 1973, n. 1021/74 del 29 aprile 1974 e n. 965/75 del 14 aprile 1975, che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'integrazione per i semi oleosi;

Visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del consiglio del 20 luglio 1972, modificato con i regolamenti (CEE) n. 527/73 del 19 febbraio 1973, n. 1356/73 del 15 maggio 1973 e n. 3477/73 del 17 dicembre 1973, che prevede misure speciali per i semi di colza e ravizzone, nonché il relativo regolamento (CEE) di esecuzione della commissione n. 2300/73 del 23 agosto 1973, modificato dai regolamenti (CEE) n. 2588/73 del 24 settembre 1973, n. 3491/73 del 20 dicembre 1973, n. 214/74 del 25 gennaio 1974, n. 456/74 del 22 febbraio 1974, n. 3182/74 del 17 dicembre 1974, n. 541/75 del 28 febbraio 1975 e n. 632/75 del 12 marzo 1975, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi differenziali per gli stessi semi;

Visto il regolamento (CEE) n. 2958/73 del consiglio del 31 ottobre 1973, modificato con i regolamenti (CEE) n. 2996/73 del 31 ottobre 1973, n. 197/74 del 25 gennaio 1974, n. 411/74 del 18 febbraio 1974, n. 1424/74 del 6 giugno 1974, n. 1685/74 del 27 giugno 1974, numero 1847/74 del 15 luglio 1974 e n. 2670/74 del 21 ottobre 1974, relativo al tasso di conversione da applicare nel settore agricolo per la lira italiana, nonché i regolamenti (CEE) n. 475/75 del consiglio del 27 febbraio 1975 e n. 540/75 della commissione del 28 febbraio 1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1966, relativo all'affidamento all'A.I.M.A. dei compiti d'intervento nel mercato riguardanti l'attuazione di un'organizzazione comune nel settore dei grassi;

Visto il proprio decreto 2 dicembre 1971, recante disposizioni per la corresponsione della integrazione di prezzo ai semi di colza, ravizzone e girasole prodotti nella campagna 1971-72, e successive, emanato di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 330 del 30 dicembre 1971;

Attesa la necessità di emanare, in merito all'applicazione delle norme comunitarie riguardanti i semi di colza, ravizzone e girasole, nuove disposizioni che tengano conto dei regolamenti (CEE) adottati successivamente alla pubblicazione del suddetto decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., nell'ambito ed in esecuzione dei compiti di intervento alla stessa affidati con decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1966, è incaricata di provvedere alla corresponsione agli aventi diritto dell'integrazione di prezzo per i semi di colza, ravizzone e girasole di produzione comunitaria, disoleati in Italia, nella campagna di commercializzazione 1974-75, con l'osservanza delle norme contemplate dai regolamenti comunitari citati in premesse e delle disposizioni e modalità contenute nei successivi articoli del presente decreto.

L'A.I.M.A. è altresì incaricata di provvedere per i semi di colza e di ravizzone della medesima campagna di commercializzazione alla corresponsione o alla riscossione degli importi differenziali di cui al regolamento (CEE) n. 1569/72 del consiglio del 20 luglio 1972, e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità stabilite dal regolamento (CEE) n. 2300/73 della commissione del 23 agosto 1973, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

Per ottenere l'integrazione di prezzo di cui al primo comma del precedente art. 1, le ditte interessate debbono presentare apposita domanda, corredata del « certificato di integrazione comunitaria » di cui al successivo art. 3, all'A.I.M.A. la quale provvede direttamente al pagamento, a favore delle ditte richiedenti, dell'integrazione di prezzo spettante.

Ai fini della corresponsione degli importi differenziali, alla domanda di pagamento dell'integrazione per i semi di colza o di ravizzone, deve essere allegato anche l'esemplare di controllo previsto dal regolamento (CEE) n. 2315/69 del 19 novembre 1969, completo delle indicazioni di cui all'art. 11 del citato regolamento (CEE) n. 2300/73, e successive modifiche.

Art. 3.

La domanda di integrazione di prezzo ed il « certificato di integrazione comunitaria » sono redatti su appositi moduli, secondo le disposizioni contenute nei regolamenti (CEE) del consiglio n. 2114/71 del 28 settembre 1971 e della commissione n. 1204/72 del 7 giugno 1972, e successive modifiche ed integrazioni e le relative norme di applicazione emanate dal competente Ministero delle finanze.

A norma di quanto stabilito dall'art. 5 del regolamento (CEE) del consiglio n. 2114/71 del 28 settembre 1971 l'A.I.M.A. è tenuta a corrispondere l'integrazione e gli eventuali importi differenziali anche a fronte di certificati di integrazione con prefissazione rilasciati dalle competenti autorità degli altri Paesi membri.

Art. 4.

Le ditte interessate, qualora procedano a richiedere la fissazione anticipata dell'ammontare dell'integrazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2114/71 del consiglio del 28 settembre 1971, sono tenute, all'atto della presentazione della domanda di prefissazione, a costituire un deposito cauzionale nella misura fissata dai regolamenti comunitari, ovvero a prestare fidejussione bancaria per un medesimo ammontare.

Per la costituzione della cauzione o per la prestazione della fidejussione nonché per lo svincolo o l'incameramento totale o parziale delle somme corrispondenti a tali garanzie finanziarie, si osservano le moda-

lità di cui al decreto 21 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 18 aprile 1968, per quanto compatibili con le disposizioni successivamente emanate in sede comunitaria.

Art. 5.

Le disposizioni per l'esercizio dei controlli previsti dagli articoli 2, 9 e 10 del citato regolamento (CEE) n. 2114/71, nonché per l'attuazione dei provvedimenti relativi alla modifica dell'ammontare dell'integrazione ed alla sospensione della prefissazione di dette integrazioni, adottati dai competenti organi della C.E.E. a norma dell'art. 8 dello stesso regolamento comunitario, in caso di situazione anormale nel mercato dei semi della Comunità, vengono emanate dal Ministero delle finanze.

Art. 6.

L'ammontare dell'integrazione e gli elementi per il calcolo degli importi differenziali applicabili sono quelli pubblicati periodicamente nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee.

Ai fini della conversione in lire degli importi dell'integrazione espressi in unità di conto saranno utilizzati i rapporti di cambio U.C./lire in vigore alla data della messa sotto controllo dei semi, secondo le disposizioni contenute nei regolamenti (CEE) del consiglio n. 2958/73 del 31 ottobre 1973 e n. 475/75 del 27 febbraio 1975 e nel regolamento (CEE) della commissione n. 540/75 del 28 febbraio 1975, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7.

Per le campagne di commercializzazione dei semi di colza, ravizzone e girasole successive a quella 1974-75, l'A.I.M.A. procede agli adempimenti riguardanti le misure suddette, con l'osservanza dei regolamenti comunitari che disciplinano la materia e delle disposizioni e modalità contenute nel presente decreto in quanto compatibili con i regolamenti medesimi.

Art. 8.

Chiunque nella presentazione delle domande relative alle integrazioni di cui al presente decreto fornisce dati e notizie inesatti o, per effetto di false dichiarazioni, ottiene i benefici di cui al presente decreto, soggiace alle penalità di legge.

Art. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1975

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(9876)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina della ditta Sanol Italia farmaco biochimici, in Francavilla a Mare.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto n. 4714 in data 2 marzo 1970 la ditta Sanol Italia farmaco biochimici S.r.l. fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Francavilla a Mare (Chieti), statale Adriatica nord km 453, specialità medicinali;

Vista la relazione ispettiva in data 8 settembre 1975 nella quale si afferma che la ditta non intende produrre alcuna specialità nell'officina sopra indicata; che l'attrezzatura è immagazzinata in un unico locale in attesa di futura utilizzazione; che il rapporto di lavoro con il direttore tecnico è stato interrotto;

Considerato che pertanto mancano i requisiti previsti dall'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie, primo e secondo comma;

Decreta:

E' revocata alla ditta Sanol Italia farmaco biochimici S.r.l. l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica sita in Francavilla a Mare (Chieti), statale Adriatica nord km 453, concessa con decreto n. 4714 in data 2 marzo 1970.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Chieti è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 28 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(10072)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1975.

Prima variazione al bilancio di previsione del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per l'esercizio 1975-76.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, che detta norme per l'amministrazione del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori;

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 418, che modifica e integra la legge 2 aprile 1968, n. 424, in materia di cantieri di lavoro, di rimboschimento e sistemazione montana;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, relativo al trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di istruzione artigiana e professionale e del relativo personale;

Visto il proprio decreto 1° luglio 1975, con il quale è stato approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per l'esercizio finanziario 1975-76;

Visto il decreto-legge 11 agosto 1975, n. 366, convertito, con modifiche, nella legge 10 ottobre 1975, n. 485,

che prevede ulteriori interventi straordinari a favore delle popolazioni dei comuni della Campania interessati dalla crisi economica, conseguente alla infezione colerica dell'agosto e settembre 1973;

Considerato che l'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 1974-75 risulterà, sulla base dei dati fino ad ora accertati, non inferiore a lire 19.629.000.000, mentre nello stato di previsione delle entrate e delle spese dell'esercizio 1975-76 è stato indicato, in via presuntiva, nella misura di L. 3.500.000.000;

Ritenuto opportuno adeguare l'importo del presunto avanzo di amministrazione indicato nello stato di previsione predetto alle risultanze contabili sino ad ora emerse, per integrare lo stanziamento di alcuni capitoli di spesa rivelatosi non proporzionato alle maggiori esigenze finanziarie manifestatesi dopo l'approvazione dello stato di previsione stesso;

Considerata l'opportunità di assegnare alle regioni le quote ad esse spettanti sulle disponibilità finanziarie del fondo, in attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, prima citato, ripartendole sulla base dei coefficienti ricavati dai parametri forniti dall'Istituto centrale di statistica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 689, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in tema di addestramento e formazione professionale, in conseguenza del quale la regione stessa non partecipa alla ripartizione delle disponibilità finanziarie del F.A.P.L.;

Considerato che le spese effettive per l'attuazione di cantieri di lavoro e di rimboschimento risultano di importo superiore a quelle previste in bilancio, in conseguenza delle disposizioni di cui alla citata legge 6 agosto 1975, n. 418;

Considerato che l'andamento delle riscossioni di alcune entrate del fondo risulta più favorevole di quanto a suo tempo previsto, per cui si rende opportuno di integrare congruamente gli importi afferenti ad alcuni capitoli di entrata di bilancio del F.A.P.L.;

Considerata l'opportunità di istituire apposito capitolo di spesa per provvedere al pagamento del trattamento economico estivo — a norma dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 424, integrato dall'art. 2 della legge 11 febbraio 1970, n. 35 — del personale istruttore impegnato in attività formative finanziate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché altro capitolo di spesa per gli oneri derivanti dalle maggiori spese conseguenti all'accordo collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dei centri di formazione professionale, impegnati nelle stesse attività formative durante l'esercizio 1973-74 finanziate anch'esse dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerata la necessità di integrare la somma stanziata per il finanziamento dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), in misura proporzionale alle spese che l'Istituto stesso dovrà sostenere nel corso dell'esercizio finanziario;

Decreta:

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, per l'esercizio finanziario 1975-76, sono apportate le seguenti variazioni:

Parte I - Entrate

In aumento:

Presunto avanzo di amministrazione dello esercizio precedente da destinare agli interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale e indiretti nelle regioni a statuto ordinario, da ripartire nelle misure stabilite dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10	L.	16.129.000.000
Cap. 1052. — Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso istituti di credito di diritto pubblico . . .	»	771.000.000
Cap. 5102. — Assegnazioni straordinarie dello Stato	»	3.000.000.000
Cap. 5232. — Recuperi sui finanziamenti ai corsi per disoccupati, ai corsi aziendali, ai corsi per giovani lavoratori, ed ai corsi per particolari categorie di lavoratori (art. 62, lettera *d*), della legge 29 aprile 1949, n. 264) . .	»	2.500.000.000
Cap. 5233. — Recuperi sui finanziamenti ai cantieri di lavoro e di rimboschimento ordinari (art. 62, lettera *d*), della legge 29 aprile 1949, n. 264) e speciali (leggi 23 dicembre 1966, numero 1142 e 18 marzo 1968, n. 182, modificata ed integrata dalla legge 29 luglio 1968, n. 858) .	»	600.000.000
Totale maggiori entrate . . .	L.	23.000.000.000

Parte II - Spese

In diminuzione:

Cap. 5251. — Disponibilità finanziarie destinate ad essere ripartite secondo i parametri di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, nonchè secondo la loro destinazione specifica ove questa venga espressamente indicata nelle disposizioni legislative fonti delle relative entrate, per interventi diretti nelle regioni a statuto speciale e per interventi indiretti, mediante erogazione di contributi, nelle regioni a statuto ordinario	L.	5.467.500.000
Totale delle disponibilità finanziarie . . .	L.	28.467.500.000

In aumento:

Cap. 1032. — Finanziamento dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10 e decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478)	L.	1.500.000.000
Cap. 5121. — Spese per l'istituzione ed il funzionamento di cantieri di lavoro e di rimboschimento	»	2.500.000.000
Cap. 5131. — Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nella attività di addestramento professionale, anche mediante la sperimentazione di iniziative pilota (art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10)	»	1.000.000.000
Cap. 5135 (*di nuova istituzione*). — Contributi a favore della regione Campania per la istituzione ed il funzionamento di corsi di formazione professionale nei comuni interessati dalla crisi economica, conseguente alla infezione colerica dell'agosto e settembre 1973 (decreto-legge 11 agosto 1975, n. 366, convertito, con modifiche, nella legge 10 ottobre 1975, n. 485) .	»	3.000.000.000
Cap. 5151. — Spese per l'istituzione ed il funzionamento dei corsi per lavoratori disoccupati	»	350.000.000
Cap. 5152. — Finanziamento dei corsi per giovani lavoratori (art. 3, lettera *a*), della legge 4 maggio 1951, n. 456). Premi periodici od indennità giornaliere ai giovani che frequentano corsi di qualificazione (art. 4 della legge 2 aprile 1968, n. 424)	»	1.757.381.500

Cap. 5155. — Spese per l'istituzione ed il funzionamento di corsi per particolari categorie di lavoratori, capi intermedi di aziende, sperimentali per adulti ad apprendimento individualizzato, conduzione impianti termici, minorati fisici, disadattati sociali, ecc. . . . . . . L. 350.000.000

Cap. 5160 (*di nuova istituzione*). — Spese per il trattamento economico estivo, a norma dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 424, integrato dall'art. 2 della legge 11 febbraio 1970, n. 35, del personale istruttore impegnato in attività formative finanziate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale . . . » *per memoria*

Cap. 5161 (*di nuova istituzione*). — Oneri derivanti dalle maggiori spese conseguenti allo accordo collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dei Centri di formazione professionale, impegnati nelle attività formative finanziate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, durante l'esercizio 1973-74 (circolare ministeriale n. 15 del 30 ottobre 1974) . . . . . . » 450.000.000

Cap. 5171. — Sovvenzione e finanziamento di iniziative aventi per scopo l'insegnamento complementare per apprendisti . . . . . » 350.000.000

Cap. 5181. — Spese per l'istituzione ed il funzionamento dei corsi destinati all'addestramento, qualificazione e riqualificazione professionale dei mutilati ed invalidi civili impossibilitati a frequentare i corsi normali di addestramento professionale. Indennità di frequenza agli allievi partecipanti a corsi istituiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale (art. 24 della legge 30 marzo 1971, n. 118) . . » 62.447.000

Cap. 5201. — Contributo alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, e per gli scopi di cui all'art. 1 dello stesso decreto . . . . » 16.825.118.500

Cap. 5205. — Contributi alle regioni a statuto ordinario da erogare per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (art. 31 della legge 30 marzo 1971, n. 118) . . . . » 322.553.000

Totale a pareggio per aumento delle spese . . L. 28.467.500.000

Roma, addì 3 novembre 1975

Il Ministro: TOROS

(9970)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1975.

Iscrizione di diciotto varietà di specie agrarie nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 22 dicembre 1971, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 17 febbraio 1973, concernente l'istituzione, per alcune specie di sementi, di registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Considerato che, a norma dell'art. 19 della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096, l'iscrizione nei predetti registri è subordinata al parere di un'apposita commissione istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 24 febbraio 1975, relativo alla nomina, per il triennio 1975-77, dell'anzidetta commissione;

Vista la lettera n. 1898 in data 6 ottobre 1975, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 24 settembre 1975, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste l'iscrizione, nel registro delle varietà, di diciotto varietà di cereali;

Visto il verbale della predetta adunanza del 24 settembre 1975;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Sono iscritte, nei registri delle varietà, tenuti dall'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri, le seguenti varietà di specie agrarie, le cui descrizioni, approvate dalla commissione nella riunione del 24 settembre 1975, sono depositate, ai sensi dell'art. 26 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, presso l'Istituto stesso:

1) Avena « Leanda »:
responsabile della conservazione in purezza: Nationale Coöperatieve Aan-en Verkoopvereniging voor Land-en Tuinbouw g.a. - Cebeco - Rotterdam (Olanda);

2) Frumento duro « Isa »:
responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale agronomico - Bari;

3) Frumento duro « Mida »:
responsabile della conservazione in purezza: Comitato nazionale per l'energia nucleare - Roma;

4) Frumento duro « Polesine »:
responsabile della conservazione in purezza: Cesare Maliani - Roma;

5) Frumento duro « Riente »:
responsabile della conservazione in purezza: Roffi - Bologna;

6) Frumento duro « Sabato Visco »:
responsabile della conservazione in purezza: Cesare Maliani - Roma;

7) Frumento duro « Valgerardo »:
responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura - Roma;

8) Frumento duro « Valnova »:
responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura - Roma;

9) Frumento tenero « Aurelio »:
responsabile della conservazione in purezza: Federazione italiana dei consorzi agrari - Roma;

10) Frumento tenero « Clement »:
responsabile della conservazione in purezza: Nationale Coöperatieve Aan-en Verkoopvereniging voor Land-en Tuinbouw g.a. - Cebeco - Rotterdam (Olanda);

11) Frumento tenero « Reno »:
responsabile della conservazione in purezza: Roffi - Bologna;

12) Orzo distico « Aramir »:
responsabile della conservazione in purezza: Nationale Coöperatieve Aan-en Verkoopvereniging voor Land-en Tuinbouw g.a. - Cebeco - Rotterdam (Olanda);

13) Orzo distico « Athos »:
responsabile della conservazione in purezza: Florimond Desprez - Cappelle par Templeuve (Nord) (Francia);

14) Orzo distico « Berac »:
responsabile della conservazione in purezza: N.V. Kweekbedrijf C.I.V. - Ottersum (Olanda);

15) Orzo distico « Georgie »:
responsabile della conservazione in purezza: Universal Plant Breeding Services Limited - Caistor - Lincoln (Gran Bretagna);

16) Orzo distico « Okos »:
responsabile della conservazione in purezza: Roffi - Bologna;

17) Orzo distico « Porthos »:
responsabile della conservazione in purezza: Florimond Desprez - Cappelle par Templeuve (Nord) (Francia);

18) Orzo distico « Rif »:
responsabile della conservazione in purezza: Universal Plant Breeding Services Limited - Caistor - Lincoln (Gran Bretagna).

Roma, addì 8 novembre 1975

Il Ministro: MARCORA

(9928)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1975.

Autorizzazione alla società « Revisioni e certificazioni - Revicert - Società per azioni », in Torino, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Revisioni e certificazioni - Revicert - Società per azioni », con sede in Torino, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Revisioni e certificazioni - Revicert - Società per azioni », con sede in Torino, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1975

Il Ministro per l'industra, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

(9972)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1975.

Sostituzione di un membro del collegio sindacale dello Istituto per la ricostruzione industriale.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Vista la legge 9 agosto 1967, n. 736, che modifica l'art. 14 dello statuto dell'Istituto per la ricostruzione industriale - I.R.I., concernente la composizione del collegio sindacale;

Visto il proprio decreto in data 19 giugno 1975, con il quale è stato disposto il rinnovo del collegio sindacale dell'I.R.I.;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 14936/13045 del 22 ottobre 1975, con la quale si designa l'avv. Giorgio Zagari, sostituto avvocato generale dello Stato, nell'incarico di componente del collegio sindacale dell'I.R.I., in sostituzione dell'avvocato Michele Savarese, dimissionario;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del predetto avv. Michele Savarese;

Decreta:

L'avv. Giorgio Zagari, sostituto avvocato generale dello Stato, è nominato sindaco effettivo dell'Istituto per la ricostruzione industriale - I.R.I., in sostituzione dell'avv. Michele Savarese, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1975

Il Ministro: BISAGLIA

(9973)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1975.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore per investimenti liberi interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 30 aprile 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 6 maggio 1975, con il quale viene autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1975;

Visto l'art. 8 del citato decreto, che dà facoltà al Ministro per il tesoro di disporre, con proprio decreto, emissioni di buoni ordinari del Tesoro da collocare esclusivamente presso la Banca d'Italia;

Decreta:

Per il mese di novembre 1975 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, per un importo di lire 1.000 miliardi che verranno interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia ai fini della successiva cessione agli operatori che ne facciano richiesta.

Per detti buoni il prezzo di emissione è stabilito in L. 91,75 per cento di valore nominale.

L'emissione sarà effettuata il giorno 28 novembre 1975.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1975
Registro n. 29 Tesoro, foglio n. 308

(10243)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di storia della letteratura latina medioevale presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze è vacante la cattedra di storia della letteratura latina medioevale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10075)

Vacanza della cattedra di filosofia del diritto presso la facoltà di scienze politiche dell'Istituto universitario orientale di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Istituto universitario orientale di Napoli è vacante la cattedra di filosofia del diritto, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10076)

Vacanza della cattedra di botanica sistematica presso la facoltà di agraria dell'Università di Pisa

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di agraria dell'Università di Pisa è vacante la cattedra di botanica sistematica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10077)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 156-NA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i cinque punzoni recanti il marchio di identificazione « 156-NA », a suo tempo assegnato alla ditta Savarese Luigi, in Napoli, via G. Marotta n. 73.

(9889)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 642-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i sei punzoni recanti il marchio di identificazione « 642-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Tanci Mario & Aldo S.d.f., in Novate Milanese (Milano), via Gramsci n. 37.

(9890)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 765-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 765-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Armanini Friberti, in Milano, via Lupetta n. 2.

(9891)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 61-VA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i dieci punzoni recanti il marchio di identificazione « 61-VA », a suo tempo assegnato alla ditta Petruzziello Tonino, in Sesto Calende (Varese), via V. Veneto n. 10.

(9892)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 10-NU »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 10-NU », a suo tempo assegnato alla ditta Patteri & Fancello, in Dorgali (Nuoro), via Lamarmora n. 129.

(9894)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 15-UD »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 15-UD », a suo tempo assegnato alla ditta Moro Giuseppe, in Udine, via Cusignacco n. 9.

(9895)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 180-VA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 180-VA », a suo tempo assegnato alla ditta Caimi Ambrogio, in Cassano Magnago (Varese), via De Gasperi n. 38.

(9893)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione ad utilizzare per l'imbottigliamento della acqua minerale « Paraviso » l'acqua proveniente da una nuova polla.

Con decreto n. 1552 del 6 novembre 1975, la società « Fonte Paraviso » di Francesco Raveglia e Figli, rappresentata dal signor Francesco Raveglia, in Lanzo d'Intelvi (Como), già autorizzata alla vendita dell'acqua minerale « Paraviso » con decreti ministeriali 13 giugno 1970, n. 1098 e n. 1099, è stata autorizzata ad utilizzare, per l'imbottigliamento, l'acqua minerale sgorgante dalla polla denominata n. 1 miscelata nel rapporto 1:3 con l'acqua minerale sgorgante dalla polla denominata n. 2, nell'ambito della stessa concessione mineraria « Sorgente Paraviso ».

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette, con i risultati delle nuove analisi chimiche, chimico-fisiche e batteriologiche dell'acqua minerale risultante dalla miscelazione di cui sopra.

(9981)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Caiazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1975, il comune di Caiazzo (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4757/M)

Autorizzazione al comune di Castelfranco in Miscano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1975, il comune di Castelfranco in Miscano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.956.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4762/M)

Autorizzazione al comune di Vergato ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1975, il comune di Vergato (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.344.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4758/M)

Autorizzazione al comune di Soncino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1975, il comune di Soncino (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.090.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4759/M)

Autorizzazione al comune di Albinea ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1975, il comune di Albinea (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 13.480.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4760/M)

Autorizzazione al comune di Popoli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1975, il comune di Popoli (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.020.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4763/M)

Autorizzazione alla provincia di Teramo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1975, la provincia di Teramo viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.660.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4761/M)

Autorizzazione al comune di Rotello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1975, il comune di Rotello (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.525.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4711/M)

Autorizzazione al comune di Corigliano d'Otranto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1975, il comune di Corigliano d'Otranto (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 112.581.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4712/M)

Autorizzazione al comune di San Biase ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1975, il comune di San Biase (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.210.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4713/M)

Autorizzazione al comune di Canosa Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1975, il comune di Canosa Sannita (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.197.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4714/M)

Autorizzazione al comune di Carpineto Sinello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1975, il comune di Carpineto Sinello (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.815.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4715/M)

Autorizzazione al comune di Castiglione Messer Marino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1975, il comune di Castiglione Messer Marino (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.142.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4716/M)

Autorizzazione al comune di Frisa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1975, il comune di Frisa (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.740.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4717/M)

Autorizzazione al comune di Guilmi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1975, il comune di Guilmi (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4718/M)

Autorizzazione al comune di Liscia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1975, il comune di Liscia (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.245.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4719/M)

Autorizzazione al comune di Pietraferrazzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1975, il comune di Pietraferrazzana (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.761.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4720/M)

Autorizzazione al comune di Pretoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1975, il comune di Pretoro (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.855.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4721/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Eusanio del Sangro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1975, il comune di Sant'Eusanio del Sangro (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.006.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4722/M)

Autorizzazione al comune di Scerni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1975, il comune di Scerni (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.931.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4723/M)

Autorizzazione al comune di Torino di Sangro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1975, il comune di Torino di Sangro (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.536.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4724/M)

Autorizzazione al comune di Bonefro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1975, il comune di Bonefro (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.476.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4725/M)

Autorizzazione al comune di Castelbottaccio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1975, il comune di Castelbottaccio (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.142.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4726/M)

Autorizzazione al comune di Gambatesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1975, il comune di Gambatesa (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.749.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4727/M)

Autorizzazione al comune di Jelsi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1975, il comune di Jelsi (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4728/M)

Autorizzazione al comune di Vecchiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1975, il comune di Vecchiano (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 115.019.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4729/M)

Autorizzazione al comune di Cavriago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1975, il comune di Cavriago (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.892.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4730/M)

Autorizzazione al comune di Asciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1975, il comune di Asciano (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 145.411.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4731/M)

Autorizzazione al comune di Castelguglielmo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1975, il comune di Castelguglielmo (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.622.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4732/M)

Autorizzazione al comune di Ceregnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1975, il comune di Ceregnano (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 115.090.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4733/M)

Autorizzazione al comune di Fiesso Umbertiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1975, il comune di Fiesso Umbertiano (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.992.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4734/M)

Autorizzazione al comune di Gavello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1975, il comune di Gavello (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.735.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4735/M)

Autorizzazione al comune di Occhiobello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1975, il comune di Occhiobello (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 136.683.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4736/M)

Autorizzazione al comune di Trecenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1975, il comune di Trecenta (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.994.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4737/M)

Autorizzazione al comune di Castelvecchio di Rocca Barbena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1975, il comune di Castelvecchio di Rocca Barbena (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.702.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4738/M)

Autorizzazione al comune di Campolongo Maggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1975, il comune di Campolongo Maggiore (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.420.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4739/M)

Autorizzazione al comune di Vigonovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1975, il comune di Vigonovo (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.957.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4740/M)

Autorizzazione al comune di La Maddalena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1975, il comune di La Maddalena (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 282.767.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4741/M)

Autorizzazione al comune di Nibbiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1975, il comune di Nibbiano (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.424.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4742/M)

Autorizzazione al comune di Villanova sull'Arda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1975, il comune di Villanova sull'Arda (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.309.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4743/M)

Autorizzazione al comune di Zerba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1975, il comune di Zerba (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.739.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4744/M)

Autorizzazione al comune di Calcinaia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1975, il comune di Calcinaia (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.686.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4745/M)

Autorizzazione al comune di Lari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1975, il comune di Lari (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 222.251.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4746/M)

Autorizzazione al comune di Tresana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1975, il comune di Tresana (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.339.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4747/M)

Autorizzazione al comune di Somaglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1975, il comune di Somaglia (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4748/M)

Autorizzazione al comune di Frassinoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1975, il comune di Frassinoro (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 162.972.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4749/M)

Autorizzazione al comune di Maranello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1975, il comune di Maranello (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 139.835.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4750/M)

Autorizzazione al comune di Ravarino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1975, il comune di Ravarino (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 135.966.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4751/M)

Autorizzazione al comune di Urbana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1975, il comune di Urbana (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.096.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4752/M)

Autorizzazione al comune di Trecasali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1975, il comune di Trecasali (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.438.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4753/M)

Autorizzazione al comune di Semiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1975, il comune di Semiana (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.749.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4754/M)

Autorizzazione al comune di Caorso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1975, il comune di Caorso (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.952.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4755/M)

Autorizzazione al comune di Castelvetro Piacentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1975, il comune di Castelvetro Piacentino (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.090.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4756/M)

Autorizzazione al comune di Fornelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1975, il comune di Fornelli (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.940.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4764/M)

Autorizzazione al comune di Capracotta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1975, il comune di Capracotta (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.279.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4765/M)

Autorizzazione al comune di Agnone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1975, il comune di Agnone (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 118.514.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4766/M)

Autorizzazione al comune di Vico del Gargano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1975, il comune di Vico del Gargano (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 123.765.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4767/M)

Autorizzazione al comune di San Demetrio ne' Vestini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1975, il comune di San Demetrio ne' Vestini (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.255.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4768/M)

Autorizzazione al comune di San Benedetto dei Marsi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1975, il comune di San Benedetto dei Marsi (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.167.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4769/M)

Autorizzazione al comune di Navelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1975, il comune di Navelli (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.401.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4770/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 222

Corso dei cambi del 24 novembre 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	681,75	681,75	682 —	681,75	682 —	681,70	681,70	681,75	681,75	681,75
Dollaro canadese	673,65	673,65	673,20	673,65	673,71	673,60	673,25	673,65	673,65	673,65
Franco svizzero	255,55	255,55	255,60	255,55	255,74	255,50	255,60	255,55	255,55	255,55
Corona danese	112,64	112,64	112,70	112,64	112,60	112,65	112,67	112,64	112,64	112,65
Corona norvegese	123,23	123,23	123,40	123,25	123,26	123,20	123,25	123,23	123,23	123,20
Corona svedese	155,07	155,07	155,10	155,07	155,03	155,05	155,06	155,07	155,07	155,05
Fiorino olandese	255,25	255,25	255,50	255,25	254,95	255,20	255,37	255,25	255,25	255,25
Franco belga	17,375	17,375	17,40	17,375	17,380	17,38	17,3950	17,375	17,375	17,35
Franco francese	153,96	153,96	154,10	153,96	154,08	153,95	154 —	153,96	153,96	153,95
Lira sterlina	1391,35	1391,35	1392,25	1391,35	1391,24	1391,40	1391,10	1391,35	1391,35	1391,35
Marco germanico	261,86	261,86	262,10	261,86	262,20	261,85	261,96	261,86	261,86	261,85
Scellino austriaco	37,0225	37,0225	37,05	37,0225	37,010	37,05	37,02	37,0225	37,0225	37 —
Escudo portoghese	25,42	25,42	25,39	25,42	25,35	25,40	25,40	25,42	25,42	25,40
Peseta spagnola	11,4725	11,4725	11,49	11,4725	11,476	11,48	11,4725	11,4725	11,4725	11,45
Yen giapponese	2,2525	2,2525	2,2550	2,2525	2,251	2,25	2,2510	2,2525	2,2525	2,25

Media dei titoli del 24 novembre 1975

Rendita 5 % 1935	97,050
Redimibile 3,50 % 1934	100,125
» 3,50 % (Ricostruzione)	91,875
» 5 % (Ricostruzione)	96,425
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,350
» 5 % (Città di Trieste)	93,150
» 5 % (Beni esteri)	92,675
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	84,500
» 5,50 % » » 1968-83	83,575
» 5,50 % » » 1969-84	82,450
» 6 % » » 1970-85	84,475
» 6 % » » 1971-86	84,700
» 6 % » » 1972-87	83,350
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	97,275
» 5 % (» 1° aprile 1978)	92,300
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	92,325
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86,775
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	84,950
» poliennali 7 % (scad. 1° aprile 1978)	96,725
» » 9 % (» 1° aprile 1979)	98,725

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 novembre 1975

Dollaro USA	681,725
Dollaro canadese	673,45
Franco svizzero	255,575
Corona danese	112,655
Corona norvegese	123,24
Corona svedese	155,065
Fiorino olandese	255,31
Franco belga	17,385
Franco francese	153,98
Lira sterlina	1391,225
Marco germanico	261,91
Scellino austriaco	37,021
Escudo portoghese	25,41
Peseta spagnola	11,472
Yen giapponese	2,252

Avviso di rettifica. — Nei cambi medi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 24 novembre 1975, relativi al giorno 20 novembre 1975, deve essere apportata la seguente modifica: Marco tedesco da Lit. *265,215* a Lit. *262,215*.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Conferma del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Ivrea, di 2ª categoria

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;
Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Visto il proprio provvedimento in data 29 ottobre 1971, con il quale il dott. Paolo Carrà venne nominato presidente del Monte di credito su pegno di Ivrea, di 2ª categoria, con sede in Ivrea (Torino) ed il dott. Franco Bertinetti venne confermato vice presidente del Monte stesso;
Considerato che i predetti nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario;

Dispone:

Il dott. Paolo Carrà ed il dott. Franco Bertinetti sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Ivrea, di 2ª categoria, con sede in Ivrea (Torino), con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1975

Il Governatore: BAFFI

(9795)

REGIONE CALABRIA

Approvazione del piano di zona del comune di Pizzo

Con decreto del presidente della giunta regionale 23 gennaio 1975, n. 124, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 8 novembre 1974, n. 367, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano di zona per l'edilizia economica e popolare, adottato dal comune di Pizzo (Catanzaro) con atto consiliare 15 aprile 1971, n. 21.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 8 aprile 1962, n. 167.

(9618)

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Anoia

Con decreto del presidente della giunta regionale 2 luglio 1975, n. 738, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 28 aprile 1975, n. 444, esecutiva ai sensi di legge, è approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Anoia (Reggio Calabria) adottato dal comune stesso con atto consiliare 2 aprile 1974, n. 2.

Copia di tale decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati nella segreteria del comune a libera visione del pubblico ai sensi dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(9620)

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Galatro

Con decreto del presidente della giunta regionale 13 maggio 1975, n. 602, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 13 marzo 1975, n. 416, esecutiva ai sensi di legge, è approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Galatro (Reggio Calabria) adottato dal comune stesso con atto consiliare 21 dicembre 1969, n. 41.

Copia di tale decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati nella segreteria del comune a libera visione del pubblico ai sensi dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(9619)

REGIONE LIGURIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Genova

Con decreto del presidente della giunta regionale 1° luglio 1975, n. 1615, è stata approvata la variante parziale al piano regolatore generale del comune di Genova, per la sistemazione urbanistica della zona del lido di Albaro con annesso piano particolareggiato di esecuzione.

Copia del suddetto decreto con gli atti allegati sarà depositata nella segreteria del comune a libera visione del pubblico, a norma degli articoli 10 e 16 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

(9621)

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Scioglimento della « Cooperativa di consumo di Canal di Grivò - Soc. coop. a r.l. », in Faedis, e nomina del commissario liquidatore.

Con delibera 5 novembre 1975, n. 3331, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, la « Cooperativa di consumo di Canal di Grivò Soc. coop. a r.l. », in Canal di Grivò del comune di Faedis (Udine), costituita il 28 ottobre 1975, con atto notaio Livio Rubini di Udine.

Con lo stesso provvedimento il per. agr. Renzo Marinig, residente in Cividale del Friuli (Udine), via Tombe Romane n. 29, è stato nominato commissario liquidatore, in quanto sussistono rapporti patrimoniali da definire.

(10154)

PREFETTURA DI TRIESTE

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto del prefetto della provincia dell'Istria n. 111/23 del 31 maggio 1928, con il quale il cognome del sig. Mladošič Nicolò, nato a Trieste il 18 settembre 1881, venne ridotto nella forma italiana di « Marozzi », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17; con estensione alla moglie Modez Giovanna ed ai figli Bruno, Carmen ed Aligi;
Vista la domanda di data 13 settembre 1975, corredata della prescritta documentazione, con la quale il nipote del predetto, sig. Marozzi Aligi, nato a Trieste il 22 gennaio 1944, residente a Modena, in via Mantova, 24, chiede la restituzione del proprio cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Mladošič », posseduto dal padre Bruno prima della emanazione del nominato decreto.
Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;
Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;
Vista la nota n. K.8 di data 5 agosto 1959, con la quale il Ministero dell'interno ha delegato a questa prefettura il potere di revocare i decreti di riduzione di cognomi a suo tempo adottati dai prefetti delle province di Pola, Fiume e Zara, cedute alla Jugoslavia;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio di Bruno, Marozzi Aligi, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Mladošič ».

Eguale restituzione in pristino viene fatta per il cognome Marozzi assunto dalla moglie del predetto, Piccinini Sergia, nata a Nonantola (Modena) il 30 novembre 1946.

Uguale restituzione è disposta poi nei confronti del figlio Andrea Marozzi, nato a Modena il 10 ottobre 1973.

Il sindaco di Modena è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 30 ottobre 1975

Il prefetto: DI LORENZO

(9755)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Concorso, per esami, a tre posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione, approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, concernente le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e l'istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1967, n. 1086, relativo alla istituzione dei ruoli organici del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disciplina delle relative carriere;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente il nuovo trattamento economico del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n 505, concernente il riordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto interministeriale 21 gennaio 1971 con il quale sono state approvate le nuove tabelle dei ruoli organici del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione in ordine al programma d'esame per il concorso di ammissione nel ruolo della carriera di concetto del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro in data 25 ottobre 1974, con il quale è stata concessa al Ministero del bilancio e della programmazione economica, con riferimento all'anno 1974, l'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Accertato che, nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera di concetto del Ministero del bilancio e della programmazione economica, detratti i posti da riservare, ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, al concorso, per esami, per la nomina a segretario principale di impiegati della carriera esecutiva, sono attualmente disponibili tre posti;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati partecipanti al concorso, per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento i giorni e l'ubicazione dei locali in cui si svolgeranno le prove scritte;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a tre posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

b) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentadue, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;

d) buona condotta;

e) idoneità fisica all'impiego;

f) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso in parola, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro per il bilancio e la programmazione economica.

Art. 4.
Domanda di ammissione

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Ufficio centrale del personale e degli affari amministrativi, entro e non oltre il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 700 (vedi schema allegato *A*), firmata dagli aspiranti di proprio pugno.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio o recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

d) il titolo di studio;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma, posta in calce alla domanda dell'aspirante, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Qualora l'aspirante risieda all'estero, la firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

L'amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quelle prescritte.

Art. 5.

Diario delle prove di esame e comunicazioni

Gli esami avranno luogo in Roma. La data delle prove scritte nonchè l'ubicazione dei locali in cui si espleteranno le prove saranno stabiliti con successivo provvedimento di cui verrà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data delle prove scritte e l'ubicazione dei locali, saranno anche comunicate ai candidati ammessi al concorso per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa.

Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta legale con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di un dipendente statale;

c) tessera postale o carta di identità;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto.

Art. 6.

Prove di esame

Il concorso comprende due prove scritte ed un colloquio e si effettuerà in base al seguente programma:

1) nozioni di diritto costituzionale e/o amministrativo;

2) nozioni di economia politica, scienza delle finanze e contabilità di Stato;

3) principi di statistica;

4) attribuzioni e organizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Le prove scritte verteranno sulle materie richieste ai numeri 1) e 2), mentre il colloquio comprenderà tutto il programma.

Gli esami sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni economiche e giuridiche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della carriera.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati otto ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto i candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.

Possono consultare soltanto i testi di legge posti a loro disposizione dalla commissione esaminatrice, i dizionari e quelle altre pubblicazioni che siano preventivamente autorizzate con deliberazione motivata dalla commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 7.

Esito delle prove di esame.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con la indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto riportato nel colloquio.

Art. 8.

Dichiarazione di titoli preferenziali e presentazione documenti relativi

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Ministero del bilancio e della programmazione economica Ufficio centrale del personale, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 4, purchè possono essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

La data di arrivo dei documenti è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Art. 9.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 7.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dello art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482).

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria nel limite dei posti conferibili ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, ferme restando le riserve previste dalle norme vigenti.

Art. 10.

Presentazione dei documenti

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno presentare al Ministero del bilancio e della programmazione economica Ufficio centrale del personale e degli affari amministrativi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) diploma originale del titolo di studio indicato all'art. 2 del bando, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. E' data, altresì, facoltà di produrre, in luogo del diploma o del certificato sostitutivo, copia autentica di uno di detti documenti.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma stesso.

Non è valida la presentazione dei certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 2, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 8;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 18 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 6, n. 3) delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Nei suddetti certificati dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e all'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa).

I suddetti documenti devono essere rilasciati dalla competente autorità militare. Anche i candidati riformati dopo la presentazione alle armi sono tenuti a presentare uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I concorrenti che siano dipendenti statali di ruolo dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, solamente i seguenti documenti:

1) copia integrale dello stato matricolare di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio o nel minor periodo di servizio prestato;

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico, come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, il certificato medico ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante il possesso del requisito della buona condotta, dell'idoneità fisica allo impiego e l'avvenuto accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27, tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato, in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica o presso altre amministrazioni dello Stato o enti di qualsiasi natura.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti dal presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui allo art. 9.

Art. 11.
Commissione di esame

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 12.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati segretari in prova nel ruolo della carriera di concetto del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decadono dalla nomina.

Art. 13.
Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei, nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova, conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dello articolo precedente. Per essi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 14.
Trattamento economico

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 (stipendio iniziale annuo lordo L. 1.176.000 corrispondente al parametro 160), oltre gli altri assegni spettanti per legge.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 maggio 1975

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1975
Registro n. 27 Tesoro, foglio n. 180

ALLEGATO *A*

Schema da seguire nella compilazione della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 700)

Al Ministero del bilancio e della programmazione economica Ufficio centrale del personale e degli affari amministrativi Via Solferino, 32 00100 ROMA

Il sottoscritto nato a (provincia di .) il e residente dal (1) (provincia di .) via . n. chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esami, a tre posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Fa presente (2) di aver diritto alla elevazione del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, perchè .. (indicare con esattezza il titolo che da diritto alla elevazione).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3)

3) ha riportato le seguenti condanne penali (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso in data . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente (5);

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (6);

oppure:

non ha mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, nè è stato dichiarato decaduto dallo impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo (indicare il numero del codice di avviamento postale ed il numero telefonico)

Data,

Firma (7)

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentaduesimo anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) Indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(5) Ha prestato servizio militare, ovvero non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . ovvero perchè riformato o rivedibile (indicandone i motivi).

(6) Nel caso di avvenuta cessazione del rapporto d'impiego, indicarne le cause.

(7) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare nel quale prestano servizio.

(9933)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice del concorso, per esami, a quindici posti di esperto nel ruolo tecnico dell'agricoltura, carriera di concetto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1975, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso a quindici posti di esperto nel ruolo tecnico dell'agricoltura, carriera di concetto;

Considerato che il prof. Nicola Travaglini si trova nell'impossibilità di partecipare ai lavori della commissione;

Decreta:

In sostituzione del prof. Nicola Travaglini è nominato componente della commissione esaminatrice del concorso a quindici posti di esperto nel ruolo tecnico dell'agricoltura, carriera di concetto, il prof. Ferruccio Reggiani, docente di zootecnia nell'istituto tecnico agrario « G. Garibaldi » di Roma.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 settembre 1975

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1975
Registro n. 16 Agricoltura, foglio n. 155

(9911)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per esami, a nove posti di ufficiale subalterno.

Nel Bollettino ufficiale n. 18 del 30 settembre 1975 è stato pubblicato il decreto ministeriale 28 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1975, registro n. 19 Giustizia, foglio n. 11, con il quale viene approvata la graduatoria di merito del concorso, per esami, a nove posti di ufficiale subalterno nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia, indetto con i decreti ministeriali 3 febbraio e 5 ottobre 1972.

(9839)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Commissione esaminatrice del pubblico concorso, per esami e per titoli, a due posti di ispettore in prova fra laureati in fisica.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 maggio 1975, n. 775, registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1975, registro n. 67 Trasporti, foglio n. 87, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a due posti di ispettore in prova fra laureati in fisica, ad esclusione di ogni altro tipo di laurea;

Delibera:

La commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse è composta come segue:

Presidente:

Giovanardi prof. ing. Giulio, dirigente generale.

Membri:

Cristiani dott. Renato, dirigente superiore;

Franchini dott. ing. Tullio, primo dirigente;

Sette prof. dott. Daniele, ordinario di fisica I presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Roma;

Bertolotti prof. dott. Mario, ordinario di fisica II presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Roma.

Segretario:

Sciò dott. Fausto, ispettore principale.

Roma, addì 27 ottobre 1975

Il direttore generale: MAYER

(9841)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a quindici posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della regione Sardegna.

Nel Bollettino ufficiale n. 44-45 del 7 novembre 1974, parte II, del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 2 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1974, registro n. 52 Istruzione, foglio n. 117, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a quindici posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Sardegna, indetto con decreto ministeriale 4 ottobre 1972.

(9524)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a sedici posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Trentino-Alto Adige.

Nel Bollettino ufficiale n. 36-37 del 5-12 settembre 1974, parte II, del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1974, registro n. 50 Istruzione, foglio n. 16, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per esami, a sedici posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Trentino-Alto Adige, indetto con decreto ministeriale 5 ottobre 1972.

(9521)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a cinquantacinque posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Nel Bollettino ufficiale n. 36-37 del 5-12 settembre 1974, parte II, del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 3 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1974, registro n. 50 Istruzione, foglio n. 23, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per esami, a cinquantacinque posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, indetto con decreto ministeriale 5 ottobre 1972.

(9522)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Catania

Il medico provinciale di Catania, con decreto n. 6385 in data 21 ottobre 1975, ha indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di sei sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Catania:

1) comune di Gravina (abitanti 12.499), seconda sede rurale, frazione Carrubbella, Fasano e Covello: indennità di avviamento da determinare;

2) comune di Misterbianco (abitanti 19.912), quarta sede rurale, frazione Serra e Lineri: indennità di avviamento da determinare;

3) comune di Gravina di Catania (abitanti 12.499), terza sede rurale, frazione San Paolo, di nuova istituzione;

4) comune di Riposto (abitanti 12.419), quarta sede rurale, frazione Carrubba, di nuova istituzione;

5) comune di S. Giovanni La Punta (abitanti 8.809), terza sede rurale, frazione Pietra Dell'Ova, di nuova istituzione;

6) comune di San Gregorio di Catania (abitanti 4.769), seconda sede rurale, frazione Cerza-Sgroppillo, di nuova istituzione.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo e firmate dai concorrenti, dovranno essere presentate o trasmesse all'ufficio medico provinciale di Catania unitamente ai documenti e titoli entro e non oltre le ore 12 del giorno 31 gennaio 1976.

(10199)

OSPEDALE DI LAGONEGRO

Concorso riservato ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia

In esecuzione della deliberazione consiliare 20 giugno 1975, n. 111, è indetto concorso riservato, ai sensi dell'art. 59 della legge n. 148/1975, ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lagonegro (Potenza).

(10128)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI S. MINIATO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Miniato (Pisa).

(10124)

ARCISPEDALE «S. ANNA» DI FERRARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente geriatra della divisione per lungodegenti;

un posto di assistente di pediatria;

un posto di assistente di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ferrara.

(10129)

OSPEDALI RIUNITI «V. LEONARDI - E. RIBOLI» DI LAVAGNA

Concorso ad un posto di assistente di dermosifilopatia

In esecuzione del decreto commissariale 3 ottobre 1975, n. 708, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di dermosifilopatia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Lavagna (Genova).

(10126)

ISTITUTO CHIRURGICO ORTOPEDICO «G. TESTA» DI TARANTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario urologo;

un posto di aiuto anestesista;

un posto di aiuto e un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Taranto, località Rondinella.

(10127)

OSPEDALE DI PIETÀ DI RUVO DI PUGLIA

Concorso ad un posto di assistente medico-chirurgo del servizio di guardia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico-chirurgo del servizio di guardia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ruvo di Puglia (Bari) - tel. 811788.

(10125)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100753140)